

XIX legislatura

**A.S. 1020:**

**“Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali”**

Marzo 2024

n. 131



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1020: “Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”». NL131, marzo 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i> ), numero 1) ( <i>Interoperabilità del personale autorizzato</i> ) .....	1
Articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i> ), numero 2) ( <i>Contingente di personale in prontezza operativa</i> ) .....	1
Articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i> ), numeri 3), 4) 5) e 6) ( <i>Utilizzo del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali</i> ).....	1
Articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i> ), numeri 1 e 2 ( <i>Tempistica e contenuto della relazione analitica</i> ).....	2
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i> ) ( <i>Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali</i> ) .	2
Articolo 1, comma 1, lettera <i>d</i> ) ( <i>Norme di coordinamento</i> ).....	3
Articolo 1, comma 1, lettera <i>e</i> ), numero 1) ( <i>Acquisti e lavori in economia</i> ).....	4
Articolo 1, comma 1, lettera <i>e</i> ), numero 2) e lettera <i>f</i> ) ( <i>Norme di abrogazione</i> ).....	4



**Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1)**  
***(Interoperabilità del personale autorizzato)***

Il testo apporta modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 (c.d. "legge quadro sulle missioni internazionali"). In particolare la norma in esame, che novella l'articolo 2, introduce un elemento di flessibilità nelle deliberazioni con cui il Governo chiede al Parlamento l'autorizzazione per la partecipazione a una missione internazionale, prevedendo in anticipo le possibili "interoperabilità" tra missioni nella stessa area.

**Articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2)**  
***(Contingente di personale in prontezza operativa)***

La norma in esame, che novella l'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, prevede che, nelle deliberazioni con le quali chiede al Parlamento l'autorizzazione alla partecipazione alle diverse missioni internazionali, il Governo possa individuare dei contingenti di forze ad alta e altissima prontezza operativa, da impiegare all'estero - previa specifica autorizzazione parlamentare - al verificarsi di crisi o situazioni d'emergenza (quindi al di fuori delle missioni deliberate).

**La RT** rileva che le modifiche previste rivestono carattere esclusivamente procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In particolare, relativamente al nuovo comma 2.1 dell'articolo 2 della legge n. 145/2016, introdotto dal numero 2) della lettera a) del comma 1 in esame, precisa che l'invarianza finanziaria della nuova previsione è assicurata dall'espressa menzione nel dettato normativo di un limite invalicabile di spesa dato dalle disponibilità complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della stessa legge e all'articolo 620-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

**Al riguardo**, nulla da osservare posto che le eventuali variazioni tra missioni nella stessa area e l'impiego delle forze ad "alta e altissima prontezza operativa" avverranno nel limite delle disponibilità complessive.

**Articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 3), 4) 5) e 6)**  
***(Utilizzo del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali)***

Il numero 3 sostituisce il comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016. Il testo vigente del comma 3 prevede il riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i cui schemi sono sottoposti preliminarmente al parere parlamentare. Ai sensi del nuovo comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, come sostituito dalla lettera c) del medesimo articolo 1, con il provvedimento in esame tale procedura di riparto viene semplificata, prevedendo la ripartizione del Fondo con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e sopprimendo l'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti il previo parere parlamentare. La nuova formulazione del comma 3 prevede inoltre che le modifiche occorrenti per recepire le indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare siano adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il numero 4 interviene sul comma 4 dell'articolo 2 della legge n. 145/2016, che autorizza le amministrazioni competenti a sostenere spese trimestrali in proporzione delle risorse iscritte sul Fondo per il finanziamento delle missioni. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse con i decreti di riparto (che ora sono D.M. MEF e non più DPCM). Rispetto alla vigente versione del comma 4, nel nuovo comma 4 viene espunto il riferimento temporale che condizionava la possibilità di ottenere tali anticipazioni di tesoreria trimestrali solo fino all'emanazione dei decreti di riparto.

Il numero 5 introduce modifiche di coordinamento normativo nel comma 4-*bis* dell'articolo 2 della legge n. 145 del 2016, per adeguarlo alla nuova formulazione dell'articolo 4 della medesima legge;

Il numero 6) dispone l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 2 della legge 145 del 2016 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative al finanziamento delle missioni.

### **Articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2** ***(Tempistica e contenuto della relazione analitica)***

Le norme in esame modificano la tempistica e il contenuto della relazione analitica che ogni anno il Governo è tenuto a presentare sull'andamento delle missioni, anche al fine della loro proroga.

In particolare si posticipa la data di presentazione della relazione analitica dal 31 dicembre al 31 gennaio dell'anno successivo. In virtù della previsione di cui comma 1, lettera a), numero 1), del provvedimento in esame, si prevede altresì che la relazione riferisca anche in ordine all'andamento, alla durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze ad alta e altissima prontezza operativa che siano state eventualmente impiegate nell'anno precedente. Si prevede poi che le eventuali modifiche alla relazione sulle missioni in corso, in particolare per quanto riguarda la loro prosecuzione, richieste dalle Camere nei loro atti di indirizzo, siano recepite con deliberazione del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto previsto per le modifiche alle delibere riguardanti l'avvio di nuove missioni (su cui si veda la scheda all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3).

**La RT** non si sofferma sulle disposizioni.

**Al riguardo**, trattandosi di modifiche ed integrazioni aventi rilievo prevalente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Con riferimento al numero 3) della lettera a), va evidenziato che la nuova procedura di ripartizione del Fondo per le missioni internazionali con decreto ministeriale (del Ministro dell'economia e delle finanze) e non più con D.P.C.M. fa venire meno l'espressione del parere sui relativi schemi che è ad oggi previsto, da parte delle Commissioni parlamentari competenti, anche in relazione ai profili finanziari.

### **Articolo 1, comma 1, lettera c)** ***(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali)***

La norma interviene sull'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, al fine di semplificare le modalità di riparto del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali.

Il testo vigente dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 stabilisce che il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali viene ripartito tramite uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione degli

atti di indirizzo parlamentari, tenuto conto degli importi destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Tali DPCM provvedono a ripartire le risorse del Fondo tra le missioni internazionali indicate nella relazione analitica, conformemente alle deliberazioni parlamentari. Gli schemi di tali decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Secondo le modifiche proposte dalla disposizione in esame (nuovo comma 6, sostituito nell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016), il Fondo è ripartito con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente alle deliberazioni del Consiglio dei ministri; inoltre, l'integrale abrogazione del comma 3 dell'articolo 4, determina la soppressione dell'obbligo di acquisire sugli schemi di tali decreti – ora del Ministro dell'economia e delle finanze, anziché del Presidente del Consiglio – il previo parere parlamentare. Viene mantenuto in essere - con alcune modifiche - il sistema previsto dai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 145 del 2016, secondo cui, per la prosecuzione delle missioni in atto, su richiesta delle amministrazioni interessate: a) le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese trimestrali, in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione. A tal fine, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro 30 giorni dall'assegnazione delle risorse; b) fino all'emanazione dei decreti di riparto, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul Fondo, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche (nella versione vigente del comma 4-*bis*, il riferimento è al 75 per cento delle spese quantificate nella RT, a valere sulla dotazione del Fondo<sup>1</sup>).

### **Articolo 1, comma 1, lettera d)** **(Norme di coordinamento)**

La previsione reca norme di coordinamento derivanti dalle modifiche introdotte con le lettere precedenti

In particolare, si modificano alcuni articoli della legge 145 del 2016, cioè l'art. 5 (indennità di missione), l'art. 18 (consigliere per la cooperazione civile) e l'art. 22 (interventi urgenti), per coordinarli con le modifiche apportate dalle lettere precedenti, e in particolare dal comma a, lettera c). Considerando che quest'ultima previsione ha eliminato la necessità dell'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la ripartizione delle risorse destinate alle singole missioni, si rende necessario sostituire il riferimento a tali atti con il riferimento agli atti che, nel disegno di legge, li sostituiscono.

**La RT** non si sofferma sulle disposizioni.

**Al riguardo**, sulle modifiche all'articolo 4 della legge n. 145 del 2016 apportate dalla lettera c) del comma 1, posto che le norme si limitano ad unificare i provvedimenti destinati al finanziamento e alla proroga delle missioni internazionali già autorizzate e considerato che per entrambe le occorrenze ci si avvale degli stanziamenti predisposti a

---

<sup>1</sup> Più in dettaglio l'articolo 4-*bis* della legge-quadro n. 145 del 2016, inserito con il decreto-legge n. 148 del 2017, reca una specifica disposizione in materia di flessibilità del sistema di finanziamento, stabilendo che, fino all'emanazione dei decreti di riparto delle risorse del fondo, le amministrazioni interessate possano ottenere un'anticipazione di tesoreria non superiore al 75 per cento delle somme iscritte nel fondo missioni, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Quest'anticipazione del 75 per cento deve intervenire: entro dieci giorni dalla data di presentazione alle Camere delle deliberazioni del Governo concernenti l'avvio di nuove missioni; entro dieci giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo delle Camere nel caso di prosecuzione di missioni in corso di svolgimento.

valere sul Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze<sup>2</sup>, nulla da osservare.

Sarebbe comunque utile acquisire informazioni in merito all'assoggettamento al controllo preventivo della Corte dei conti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri ex articolo 3 della legge n. 20 del 1994, in termini analoghi ai D.P.C.M. la cui emanazione è attualmente prevista entro 60 giorni dalla approvazione degli atti di indirizzo da parte del Parlamento.

**Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1)**  
**(Acquisti e lavori in economia)**

La norma in esame aggiunge alcune voci a quelle per le quali l'articolo 21 della legge 146 del 2016 prevede che i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'economia e finanza possono ricorrere, in casi di necessità e urgenza connessi con le missioni internazionali, ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità dello Stato e ai capitolati.

La legge prevede attualmente che i ministeri citati, nei casi di necessità e urgenza, possono ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'onori, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge, in relazione alle seguenti esigenze: revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di materiali d'armamento; equipaggiamenti individuali; materiali informatici e apparati di comunicazione; apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica. A questo elenco la norma in esame aggiunge: vettovagliamento; materiale sanitario; materiali di casermaggio; combustibili, carbolubrificanti e servizio dei trasporti di personale e materiali.

**Articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) e lettera f)**  
**(Norme di abrogazione)**

Le norme in esame abrogano le previsioni della legge 145 del 2016 (articolo 21, comma 3, e articolo 22, comma 2) che fanno riferimento a un decreto di variazione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Le norme abrogate non sono più necessarie, alla luce del nuovo testo dell'articolo 4, comma 6, della legge, introdotto dal comma 1, lettera c) del provvedimento in esame.

**La RT** evidenzia sul numero 1 della lettera e) che il previsto ampliamento dell'elenco di beni e servizi, acquistabili con la modalità derogatoria prevista dall'articolo 21, comma 2, della legge n. 145 del 2016, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione reca un limite di spesa di 50 milioni di euro, che non viene modificato dall'intervento normativo in esame.

**Al riguardo**, posto che le disposizioni di cui al numero 1 della lettera e) hanno carattere procedurale e che l'ampliamento dei beni e servizi acquistabili in economia avviene nel limite di spesa già previsto, non ci sono osservazioni. Parimenti, non si formulano osservazioni sulle altre norme.

---

<sup>2</sup> Capitolo 3006 del bilancio per il triennio 2024-2026, che reca uno stanziamento di competenza di 1.569 milioni nel 2024 e di 300 milioni nel 2025.





# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2024 [Nota di lettura n. 119](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)
- " [Nota di lettura n. 120](#)  
**A.S. 986**: “Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”
- " [Nota di lettura n. 121](#)  
**A.S. 996**: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Feb 2024 [Nota di lettura n. 122](#)  
**A.S. 995**: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 123](#)  
**A.S. 1005**: “Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 124](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (**Atto del Governo n. 116**)
- " [Nota di lettura n. 125](#)  
**A.S. 997**: “Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”
- " [Nota di lettura n. 126](#)  
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 121**)
- " [Nota di lettura n. 127](#)  
**A.S.: 1011** “Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 2024, n. 9, recante disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria”
- " [Nota di lettura n. 128](#)  
**A.S. 1014**: “Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»
- " [Nota di lettura n. 129](#)  
**A.S. 1027**: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Mar 2024 [Nota di lettura n. 130](#)  
Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (**Atto del Governo n. 122**)